

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO XLIX

BARI, 6 DICEMBRE 2018

n. 155 *suppl.*



**Leggi e regolamenti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2018, n. 53

**Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l’assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) e integrazioni alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private). .... 4**

LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2018, n. 54

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109). .... 6**

REGOLAMENTO REGIONALE 3 DICEMBRE 2018, n. 17

**Modifiche al REGOLAMENTO REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 28 “Figura Professionale Operatore Socio-Sanitario”. .... 11**

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2018, n. 53

**Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) e integrazioni alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

*Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53*

1. All'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53), è sostituito dal seguente:

"1. La RSA è articolata secondo capacità e intensità assistenziale, nel modo seguente:

- a) RSA estensiva;
- b) RSA di mantenimento."

*Art. 2*

*Modifiche all'articolo 3 della l.r. 53/2017*

1. All'articolo 3 della Lr. 53/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea del comma 1, le parole: "RSA ad alta intensità assistenziale", sono sostituite dalle seguenti: "RSA estensiva";
- b) all'alinea del comma 2, le parole: "RSA ad alta intensità assistenziale", sono sostituite dalle seguenti: "RSA estensiva";
- c) all'alinea del comma 3, le parole: "RSA a media intensità assistenziale", sono sostituite dalle seguenti: "RSA di mantenimento".

*Art. 3*

*Modifica all'articolo 4 della l.r. 53/2017*

1. L'articolo 4 della l.r. 53/2017, come sostituito dall'articolo 3 della l.r. 18/2018, è abrogato.

## Art. 4

*Modifica all'articolo 6 della l.r. 53/2017*

1. All'articolo 6 della l.r. 53/2017 è apportata la seguente modifica:
  - a) al comma 1, come modificato dall'articolo 4 della l.r. 18/2018, le parole: "corrispondenti alla alta, alla media intensità assistenziale.", sono sostituite dalle seguenti: "corrispondenti alla RSA estensiva e di mantenimento."

## Art. 5

*Modifiche all'articolo 7 della l.r. 53/2017*

1. All'articolo 7 della l.r. 53/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a), del comma 1, come modificata dall'articolo 5 della l.r. 18/2018, le parole: "RSA ad alta e a media intensità assistenziale;", sono sostituite dalle seguenti: "RSA estensiva e di mantenimento;";
  - b) alla lettera c), del comma 1, come modificata dall'articolo 5 della l.r. 18/2018, le parole: "RSA ad alta e a media intensità assistenziale;", sono sostituite dalle seguenti: "RSA estensiva e di mantenimento;".

## Art. 6

*Integrazioni all'articolo 29, capo III, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9*

1. All'articolo 29, capo III, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è apportata la seguente modifica:
  - a) dopo il comma 7, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"), è inserito il seguente: "7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero."

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 03 DIC. 2018

**MICHELE EMILIANO**

LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2018, n. 54

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109).**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8

1. All'articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli ambiti di raccolta sono definiti come segue:

- a) per tartufaia naturale si definisce la tartufaia in cui avviene la fruttificazione spontanea del tartufo;
  - b) per tartufaia controllata si definisce la tartufaia naturale collocata in bosco, in cui si verifica la manutenzione effettuata dal conduttore seguendo un piano di conduzione basato sull'adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o miglioramento della produzione del tartufo in situ. Le tartufaie controllate richiedono l'intervento dell'uomo, che è finalizzato ad assecondare le specifiche esigenze ecologiche delle diverse specie di tartufo;
  - c) per tartufaia coltivata si definisce la tartufaia collocata in terreno agricolo, in cui le piante micorrizzate con tartufo, messe a dimora in congruo numero, vengono precedentemente prodotte in vivaio, sottoposte a controlli specifici, seguendo appositi disciplinari, che ne valutano la qualità in termini di sviluppo equilibrato, assenza di patologie e rispetto dei parametri di micorrizzazione;
  - d) per tartufaia riservata si definisce la tartufaia ove il proprietario del fondo o il conduttore, ovvero persona che gode di diritti reali ai sensi del libro terzo del codice civile, può riservarsi il diritto di raccolta, ma comunque deve obbligatoriamente manifestare il proprio interesse apponendo delle tabelle lungo il bordo dell'area in cui la raccolta è riservata.”;
- b) al comma 4, la parola: “regionale” è soppressa;
- c) al comma 6, le parole: “Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione”, sono sostituite dalle seguenti: “Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente”;
- d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
- “6 bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, approva il regolamento per il riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate o riservate.”.

*Art. 2*

## Modifiche all'articolo 4 della l.r. 8/2015

1. All'articolo 4 della l.r. 8/2015, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, dopo le parole: "organismi di gestione dei parchi nazionali e regionali", sono aggiunte le seguenti: "e di Rete Natura 2000";
  - b) al comma 2, dopo le parole: "nei rispettivi ambiti amministrativi", sono aggiunte le seguenti: "assicurando priorità ai residenti in tali ambiti".

*Art. 3*

## Modifiche e integrazioni all'articolo 6 della l.r. 8/2015

1. All'articolo 6 della l.r. 8/2015, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 3, le parole: "Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione", sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente";
  - b) al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini del miglioramento delle tartufole coltivate, si dispone l'applicazione dei disciplinari di produzione delle piante micorrizate, da approvare con delibera di Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma".

*Art. 4*

## Abrogazione

1. L'articolo 8 della l.r. 8/2015, è abrogato.

*Art. 5*

## Modifica all'articolo 11 della l.r. 8/2015

1. All'articolo 11 della l.r. 8/2015, è apportata la seguente modifica:
  - a) al comma 2, le parole: "Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione", sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente"

*Art. 6*

## Modifiche e integrazioni all'articolo 12 della l.r. 8/2015

1. All'articolo 12 della l.r. 8/2015, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2, le parole: "con decreto dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari", sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del dirigente della Sezione competente";
  - b) al comma 3, le parole: "dalla provincia o dall'area metropolitana competente per territorio di residenza del richiedente", sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione Puglia";
  - c) al comma 7, le parole: "al presidente della provincia o al sindaco dell'area metropolitana competente per territorio di residenza del richiedente", sono sostituite dalle seguenti: "al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente";
  - d) al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

- e) all'alinea del comma 8, le parole: "Presso gli enti competenti", sono sostituite dalle seguenti: "Presso il Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente, con delibera di Giunta regionale" e le parole: "tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";
- f) la lettera a) del comma 8, è sostituita dalla seguente:
  - "a) un dirigente e un funzionario della Sezione competente, con funzioni rispettivamente di presidente e di segretario della commissione";
- g) la lettera b) del comma 8, è soppressa;
- h) alla lettera c) del comma 8, le parole: "del Corpo Forestale dello Stato", sono sostituite dalle seguenti: "designato dal Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia";
- i) alla lettera d) del comma 8, le parole: "dalla ex facoltà di agraria dell'università degli studi", sono sostituite dalle seguenti: "dal Dipartimento scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.) dell'Università degli Studi di Bari";
- j) alla lettera g) del comma 8, la parola: "provinciale", è sostituita dalla seguente: "regionale";
- k) alla lettera h) del comma 8, le parole: "del centro di controllo micologico della azienda sanitaria locale competente per territorio", sono sostituite dalle seguenti: "della Sezione promozione della salute e del benessere della Regione Puglia";
- l) al comma 9, sono apportate le seguenti modifiche:
  - 1) dopo le parole: "dei componenti", sono aggiunte le seguenti: ", in prima convocazione o di due quinti in seconda convocazione. Le convocazioni sono notificate ai singoli componenti almeno due giorni prima della data stabilita per le riunioni, salvo decisioni di auto convocazione al termine di ogni seduta, che sarà opportunamente messa a verbale. In tale caso la convocazione viene sempre notificata ai componenti assenti. In caso di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti questi devono darne tempestiva e preventiva comunicazione. Tale informazione sarà riportata a verbale. Dopo la mancata e non giustificata partecipazione a tre sedute consecutive, il presidente può disporre la decadenza del componente, chiedendone la sostituzione, da formalizzarsi con provvedimento della Giunta regionale";
  - 2) le parole: "al compenso e", sono soppresse;
  - 3) le parole: "a valere sul bilancio degli enti competenti", sono soppresse;
- m) al comma 10, sono apportate le seguenti modifiche:
  - 1) le parole: "in bollo", sono soppresse;
  - 2) le parole: "al presidente della provincia o al sindaco dell'area metropolitana competente per territorio di residenza", sono sostituite dalle seguenti: "al Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente";
  - 3) dopo le parole: "dell'attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità", sono inserite le seguenti: "sostenuto ai sensi dell'articolo 12, comma 7";
- n) al comma 11, le parole: "Assessorato alle risorse agroalimentari - Servizio alimentazione", sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale, presso la Sezione competente".

#### Art. 7

#### Modifiche all'articolo 13 della l. r. 8/2015

- 1. All'articolo 13 della l.r. 8/2015, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, le parole: "Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio alimentazione," sono soppresse;
  - b) al comma 2, le parole: "del Servizio regionale alimentazione", sono sostituite dalle seguenti: "della Sezione competente della Regione Puglia".



*Art. 8*

## Modifica all'articolo 14 della l.r. 8/2015

1. All'articolo 14 della l.r. 8/2015 è apportata la seguente modifica:
  - a) al comma 5, le parole: "durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole", sono sostituite dalle seguenti: "al di fuori delle ore indicate al comma 1 bis dell'articolo 15".

*Art. 9*

## Integrazioni e modifiche all'articolo 15 della l.r. 8/2015

1. All'articolo 15 della l.r. 8/2015, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1 bis. La ricerca e la raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita secondo i seguenti orari:

    - a) gennaio dalle ore 6,30 alle 18,00;
    - b) febbraio dalle ore 6,00 alle 18,30;
    - c) marzo dalle ore 5,30 alle 19,00;
    - d) aprile dalle ore 5,00 alle 19,30;
    - e) maggio dalle ore 5,00 alle 19,30;
    - f) giugno dalle ore 4,30 alle 21,00;
    - g) luglio dalle ore 4,30 alle 21,00;
    - h) agosto dalle ore 5,00 alle 20,30;
    - i) settembre dalle ore 5,00 alle 19,30;
    - j) ottobre dalle ore 5,30 alle 18,30;
    - k) novembre dalle ore 6,00 alle 18,00;
    - l) dicembre dalle ore 6,30 alle 17,30."
  - b) al comma 2, le parole: ", sentiti gli enti competenti di cui all'articolo 8,", sono soppresse;
  - c) al comma 3, le parole: "sentiti gli enti competenti", sono soppresse.

*Art. 10*

## Modifica all'articolo 16 della l.r. 8/2015

1. Al comma 1, dell'articolo 16 della l.r. 8/2015, le parole: "dalla Regione dalle province o dalle aree metropolitane, dal Corpo forestale dello Stato", sono sostituite dalle seguenti: "dai Carabinieri forestali".

*Art. 11*

## Modifiche all'articolo 17 della l. r. 8/2015

1. All'articolo 17 della l.r. 8/2015, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 9, le parole: "dalle amministrazioni competenti al rilascio del tesserino di raccolta", sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione";
  - b) al comma 11 le parole: "provinciale o dell'area metropolitana competente per territorio", sono sostituite dalla seguente: "regionale".

*Art. 12*

## Modifiche all'articolo 22 della l. r. 8/2015

1. All'articolo 22 della l.r. 8/2015, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, le parole: "l'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari - Servizio regionale alimentazione", sono sostituite dalle seguenti: "La Sezione competente del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia";
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Presso l'Assessorato all'Agricoltura è istituito apposito comitato tecnico per il monitoraggio delle attività inerenti la raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi, come disciplinato dalla presente legge. Detto comitato tecnico presieduto dall'Assessore all'agricoltura o da suo delegato, è composto da:

    - a) un dirigente o un funzionario della Sezione competente;
    - b) un rappresentante designato dal Comando Regione Carabinieri Forestali Puglia;
    - c) dirigenti o funzionari degli enti parco nazionali e regionali (un componente per ogni ente parco);
    - d) un esperto designato dal Dipartimento scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.) all'Università degli studi di Bari;
    - e) un esperto designato dal Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e dell'ambiente dell'Università degli studi di Foggia;
    - f) un esperto designato dal Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali dell'Università del Salento;
    - g) un esperto designato dalle associazioni micologiche di cui all'articolo 13.

*Art. 13*

## Norma transitoria

1. Sino alla data di costituzione della Commissione d'esame di cui all'articolo 6 della presente legge, tutte le funzioni attribuite alla Commissione di cui all'articolo 12, comma 8, della l.r. 8/2015 sono svolte dalla Città metropolitana di Bari.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 03 DIC. 2018

**MICHELE EMILIANO**

REGOLAMENTO REGIONALE 3 DICEMBRE 2018, n. 17

**Modifiche al REGOLAMENTO REGIONALE 18 dicembre 2007, n. 28 “Figura Professionale Operatore Socio-Sanitario”.**

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 2031 del 15/11/2018 di adozione del Regolamento;

#### **EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

##### **Art. 1**

##### **(Modifiche all’art. 3 “La formazione” del Reg. R. n. 28/2007)**

1. All’articolo 3, comma 1 del Reg. R. n. 28/2007, le parole “enti accreditati dal Settore Formazione Professionale”, vengono sostituite dalle seguenti: “*organismi accreditati dalla Sezione Formazione Professionale*”.
2. All’articolo 3, comma 2 del Reg. R. n. 28/2007, le parole “il Settore” vengono sostituite dalle seguenti: “*la Sezione*”.

##### **Art. 2**

##### **(Modifiche all’art. 12 “Esame finale e rilascio dell’attestato” del Reg. R. n. 28/2007)**

1. All’articolo 12 del Reg. R. n. 28/2007 il comma 2 è interamente sostituito come segue:  
*Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica ed a una prova pratica da parte di una apposita commissione di esame così costituita:*  
*PRESIDENTE:*  
*- Direttore Generale o suo delegato, per la ASL competente rispetto alla sede delle attività formative*  
*COMPONENTE:*  
*- Direttore Sanitario o suo delegato;*  
*COMPONENTE:*  
*- Direttore del corso o un Docente del corso;*  
*COMPONENTE:*  
*- Rappresentante designato dall’Assessorato alla Formazione Professionale;*  
*COMPONENTE:*  
*- Rappresentante della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche;*  
*COMPONENTE:*  
*- Rappresentante dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali;*

**SEGRETARIO:**

- *Funzionario di Cat. D) formalmente incaricato dal Direttore Generale.*

2. All'articolo 12, comma 6 del Reg. R. n. 28/2007, al punto 1 dell'elenco, dopo le parole "attestato di O.T.A.", vengono aggiunte le seguenti parole: *O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente familiare.*
3. All'articolo 12, comma 6 del Reg. R. n. 28/2007, il punto 6 dell'elenco, è così sostituito: *6) personale dipendente in servizio in possesso dell'attestato di O.S.A o di Assistente familiare;*
4. All'articolo 12, comma 6 del Reg. R. n. 28/2007, al punto 7 dell'elenco, dopo le parole "oppure di O.S.A.", vengono aggiunte le seguenti parole: *"o di assistente familiare".*
5. All'articolo 12, comma 6 del Reg. R. n. 28/2007, il punto 8 dell'elenco, prima delle parole "Aspiranti esterni", viene aggiunta la seguente parola: *"altri".*

**Art. 3****(Modifiche all'art. 13 del Reg. R. n. 28/2007)****1. All'articolo 13 "Titoli pregressi" del Reg. R. n. 28/2007 il comma 1 è così sostituito:**

*Al fine di disporre all'interno del sistema dei servizi di una figura unica dedicata all'assistenza di base alla persona, con qualifica di Operatore Socio Sanitario, è necessario realizzare, nell'ambito della formazione sul lavoro, misure compensative rivolte agli operatori in servizio presso le Aziende del S.S.R, nonché per il personale delle strutture sanitarie ospedaliere private e degli Enti Ecclesiastici, delle strutture a carattere sociosanitario e socio assistenziale per gli anziani, i disabili, gli utenti psichiatrici e con dipendenze patologiche, a titolarità pubblica o privata, in possesso di qualifica di O.T.A., di O.S.A., A.D.eS.T. o di Assistente familiare o di qualifiche che facciano riferimento a profili nell'ambito sociale o sociosanitario. Dette misure compensative sono altresì rivolte al personale che, a seguito di percorsi di individuazione e validazione delle competenze secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia, possa vantare esperienza lavorativa, di almeno 5 anni, tale da aver consentito l'acquisizione di competenze riconoscibili in termini di crediti formativi. La misura compensativa prevederà la frequenza di un corso di formazione integrativo, subordinato al preventivo riconoscimento dei crediti relativi alle qualificazioni o alle competenze già possedute, con riferimento al programma didattico rispetto all'Allegato C) del presente regolamento.*

**Art. 4****(Modifiche all'art. 14 "Finanziamento della spesa", comma 2, del Reg. R. n. 28/2007)**

1. All'articolo 12, comma 2 del Reg. R. n. 28/2007, le parole "il Settore" vengono sostituite dalle seguenti: *"la Sezione".*
2. All'articolo 12, comma 2 del Reg. R. n. 28/2007, la parola "Enti" viene sostituita dalla seguente *"Organismi".*

**Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.**

**Dato a Bari, addì 03 DIC. 2018**

**EMILIANO**



# BOLLETTINO UFFICIALE

## della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)